

Benedetto XV e il suo tempo

a cura di

Daniela Preda

Daniela Tarantino



è il marchio editoriale dell'Università di Genova



Il volume è pubblicato grazie al contributo finanziario dell'Università di Genova e del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (DISPI).



Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI

© 2024 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati

ISBN 978-88-3618-275-6
e-ISBN (pdf) 978-88-3618-276-3

Pubblicato ad agosto 2024

Realizzazione Editoriale
GENOVA UNIVERSITY PRESS
Via Balbi, 5 – 16126 Genova
Tel. 010 20951558
e-mail: gup@unige.it
<https://gup.unige.it>



Stampato rispettando l'ambiente da
www.tipografiaecologicake.it
Tel. 010 877886

INDICE

Introduzione <i>Daniela Preda, Daniela Tarantino</i>	13
Il Popolarismo a Genova <i>Carlo Morganti</i>	17
Echi di guerra e prospettive di pace tra Otto e Novecento <i>Daniela Preda</i>	33
L'importanza dell'arbitrato come mezzo di soluzione delle controversie ai fini del mantenimento della pace: Benedetto XV e l'inutile strage <i>Maria Federica Petraccia</i>	49
Papa Benedetto XV: il progetto di organizzazione europea e di un Congresso permanente tra le nazioni <i>Ilaria Queirolo</i>	65
La Nota di pace del 1° agosto 1917 <i>Roberto Morozzo della Rocca</i>	73
L'attività 'diplomantica' del Barone Carlo Monti tra le due rive del Tevere. <i>Andrea Benzo</i>	89
L'Università di Genova nella seconda metà dell'Ottocento: dal 'declassamento' al 'pareggiamento' <i>Roberta Braccia</i>	99

Il <i>Cursus Studiorum</i> di Benedetto XV <i>Maria Antonietta Falchi</i>	115
Spiritualità e pietà del giovane Giacomo Della Chiesa <i>Aldo Gorini</i>	127
Le encicliche culturali di Benedetto XV e l'evangelizzazione <i>Letterio Mauro</i>	169
Benedetto XV e la fine dell'Impero ottomano <i>Giorgio Del Zanna</i>	187
Benedetto XV e la Cina <i>Agostino Giovagnoli</i>	203
Russia e Santa Sede negli anni di pontificato di Benedetto XV <i>Lara Piccardo</i>	213
Il governo papale <i>Roberto Regoli</i>	231
Benedetto XV e la codificazione del diritto della Chiesa <i>Giorgio Feliciani</i>	249
Il Codice dopo la promulgazione: inventario delle ricerche da compiere <i>Carlo Fantappiè</i>	259
Benedetto XV giurista e legislatore oltre il <i>Codex iuris canonici</i> <i>Lorenzo Sinisi</i>	283
Verso la Conciliazione: il ruolo del pontificato di Benedetto XV <i>Fabio Franceschi</i>	307
La ricezione di Benedetto XV nel magistero pontificio <i>Andrea Villafiorita</i>	351
Benedetto XV e il diritto internazionale <i>Alessandra Pietrobon</i>	373
Dalla spagnola al Covid-19 fra devozione popolare e misure anticontagio <i>Daniela Tarantino</i>	387
Papa Benedetto XV committente e ispiratore d'arte <i>Andrea Spiriti</i>	403

Cosa che tornerà di somma consolazione al Santo Padre: un tentativo nel 1919 per il riconoscimento civile di alcune festività religiose <i>Giovanni B. Varnier</i>	417
L'assistenza a Genova oggi <i>Andrea Decaroli</i>	429
Benedetto XV e la nazionalizzazione del culto <i>Maria Paiano</i>	435
Il Sacro Cuore: l'Italia e l'Europa nell'età di Benedetto XV <i>Massimiliano Ferrario</i>	451
Benedetto XV europeo <i>Alfredo Canavero</i>	481
Benedetto XV tra nazionalismi e universalità della chiesa <i>Gabriele Rigano</i>	495
Dalla «inutile strage» alla sacralizzazione della politica <i>Francesco Margiotta Broglio</i>	525

Papa Benedetto XV: il progetto di organizzazione europea e di un Congresso permanente tra le nazioni

Ilaria Queirolo

1. Introduzione

La pacifica convivenza e collaborazione tra le nazioni fu forse una delle tematiche più caratteristiche del pontificato di Papa Benedetto XV¹. Dopo essere stato nominato 258° vescovo di Roma, fu papa della Chiesa cattolica dal 1914, eletto poche settimane dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Quest'ultima caratterizzò inevitabilmente il suo operato, che si concretizzò anche nell'elaborazione di diverse proposte per giungere a un accordo di pace.

Il pontificato di Papa Benedetto XV si inserisce in un momento storico di tendenziale debolezza diplomatica della Santa Sede nel quadro della comunità internazionale, ostacolata anche dai controversi rapporti con lo Stato Italiano. Risulta, a tal fine, indicativa la formulazione dell'articolo 15 del Patto di Londra, con il quale la Repubblica Francese, il Regno Unito e l'Impero Russo si impegnavano a sostenere «qualsiasi opposizione l'Italia farà a qualsiasi proposta diretta a far partecipare la Santa Sede in qualsiasi negozio di pace o negoziato volto a risolvere le questioni derivanti dall'attuale guerra»². Le esortazioni apostoliche e le encicliche

¹ In latino *Benedictus PP. XV*, nato Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa a Genova il 21 novembre 1854 – Roma, 22 gennaio 1922. Si veda Scottà A., *Papa Benedetto XV: la Chiesa, la grande guerra, la pace (1914-1922)*, Storia e Letteratura, Roma, 2009.

² Trattato (o Patto) di Londra, firmato segretamente il 26 aprile 1915 tra il (fino ad allora neutrale) Regno d'Italia, la Repubblica Francese, il Regno Unito e l'Impero Russo, con il quale l'Italia si impegnò a scendere in guerra contro la Quadruplice Alleanza.

di Papa Benedetto XV risultano talora innovative, in quanto espressive di principi in allora nuovi, ma che diventeranno i pilastri del diritto internazionale contemporaneo, quali i diritti dei popoli e la sicurezza internazionale.

2. I caratteri essenziali del diritto internazionale classico e l'evoluzione rispetto al mantenimento della pace e all'uso della forza armata

È noto come le origini del diritto internazionale classico coincidano, convenzionalmente, con la conclusione dei Trattati di Pace di Vestfalia del 1648³, i quali sanciscono la nascita degli Stati moderni. Le successive evoluzioni storico-politiche⁴ determinarono l'affermarsi degli Stati quali unici attori della politica dotati di rappresentatività e di indipendenza verso l'esterno (che esprime l'originarietà dell'ordinamento giuridico statale), oltre che della capacità di governo effettivo nei confronti di una popolazione e di determinato territorio⁵. L'affermazione del dominio esclusivo, nel senso appena descritto, determina l'eliminazione delle frammentazioni territoriali di natura feudale o comunale che avevano caratterizzato il periodo precedente. Da quel momento, le caratteristiche della sovranità interna e dell'indipendenza esterna costituiranno i requisiti fattuali – esenti da qualsivoglia procedura di controllo o formalizzazione – affinché uno Stato possa assurgere a soggetto di diritto internazionale⁶. Si tratta, in altre parole, di un fenomeno di natura fattuale e pregiudiziale, del quale la comunità internazionale si limita a prendere atto⁷.

³ Si tratta dei Trattati di Osnabrück e Münster conclusi dal Sacro Romano Impero, rispettivamente, l'8 settembre 1648 con l'Impero Svedese e il 24 ottobre dello stesso anno con il Regno di Francia, nonché del Trattato di Münster del 30 gennaio 1648 tra l'Impero Spagnolo e le Province Unite.

⁴ Su cui si veda Cassese A., *Diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 41 ss.; Carreau D., Marrella F., *Diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 6 ss.; Ago R., *Caratteri generali e origini storiche della comunità internazionale e del suo diritto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002, p. 51 ss.

⁵ Carbone S.M., *Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale*, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 3 ss.

⁶ Ivi, p. 4; Sperduti G., *Sulla soggettività internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1972, p. 266 ss.; Cannizzaro E., *La sovranità oltre lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 2020.

⁷ Non ci si sofferma, in questa sede, sull'istituto del riconoscimento degli Stati quale strumento politico di natura dichiarativa della personalità giuridica internazionale. In argomento, si rinvia a Brownlie J., *Recognition in Theory and Practice*, in *British Yearbook*

Al contempo, si assiste alla creazione di alcune norme di diritto consuetudinario che assurgeranno a principi generali dell'ordinamento internazionale⁸.

Innanzitutto, attraverso l'impegno a rispettare le prerogative territoriali degli altri firmatari dei Trattati di pace, ciascuno Stato procedeva a riconoscere il (e al contempo, a dare attuazione al) principio di uguaglianza sovrana degli Stati nella comunità internazionale, in diretta correlazione con la loro autonomia e indipendenza. Ciò comprende non solo il diritto degli Stati di scegliere liberamente l'assetto dell'esercizio della sovranità interna, a cominciare dall'assetto costituzionale e dai contenuti del proprio ordinamento giuridico, ma anche la pari dignità degli stessi a prescindere dalle loro caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali⁹.

Strettamente correlato al principio di eguaglianza sovrana, vi è il principio della non ingerenza negli affari interni ed esterni di uno Stato, soprattutto qualora l'intervento sia attuato per il tramite di forme coercitive, ad esempio di natura economica o finanche comprendenti l'uso della forza armata. Risultano, di conseguenza, illeciti tutti i comportamenti finalizzati a influenzare le scelte di politica interna ed estera degli Stati, oppure a minare l'integrità della loro sovranità (ad esempio, il principio esclude il sostegno alle forze degli insorti eventualmente operanti in territorio nazionale)¹⁰.

Una delle conseguenze del principio di eguaglianza sovrana degli Stati sul piano della comunità internazionale determinava, nel diritto internazionale classico, l'accettazione dell'uso della forza quale mezzo ordinario di risoluzione delle controversie¹¹. Si trattava di un vero e proprio 'diritto alla guerra', considerato un mezzo giusto e opportuno per dirimere i contrasti interstatuali¹². È affermata una

of International Law, 1982, p. 198 ss.; Villani U., *Riconoscimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 633 ss.; Mancini M., *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁸ Luzzatto R., *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., p. 69 ss.; G. Gaja, *Principi generali del diritto (diritto internazionale)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1986.

⁹ Luzzatto R., *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, cit., p. 70.

¹⁰ Sinagra A., *Affari interni dello Stato: divieto di ingerenza o diritto di intervento?*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2002, p. 9 ss.

¹¹ Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 23 ss.

¹² Si deve alle Conferenze dell'Aja del 1899 e del 1907 l'adozione di un pacchetto di convenzioni, di sovente presentate anche sotto la dizione «diritto dell'Aja», aventi principalmente ad oggetto il *modus* della violenza bellica nelle sue diverse forme. L'esigenza

concezione dell'uso della forza che si allineava perfettamente con il ruolo – pressoché nullo – dell'individuo, che non era titolare di diritti e di obblighi nel diritto internazionale tradizionale¹³. Sarà proprio questa distanza tra gli Stati – che condividevano il monopolio dell'uso della forza nelle proprie relazioni reciproche – e i popoli a causare il contrasto insanabile che porterà alle due guerre mondiali.

Come noto, il diritto internazionale contemporaneo è il prodotto di un cambiamento di prospettiva¹⁴. Se non si metteva in discussione il ricorso alla guerra per risolvere le controversie tra Stati (con uno diritto illimitato a ricorrere alla guerra, indipendente da qualsivoglia titolo giuridico giustificativo), soprattutto dopo la Prima guerra mondiale emerge l'esigenza di sottoporre la stessa opportunità di impiego della forza a rigide condizioni. Si assiste, pertanto, all'avvento delle limitazioni allo *ius ad bellum*, che rappresenta quindi l'insieme delle norme di diritto internazionale che condannano o (in determinati casi) giustificano l'utilizzo della forza armata. I primi passi di questo percorso si verificarono proprio all'inizio del XX secolo, ove si assiste alle evoluzioni maggiormente significative del diritto internazionale classico, che vanno a inserirsi in un periodo di grande incertezza per le relazioni tra gli Stati e che risulteranno determinanti per stabilirne il proseguimento e gli assetti successivi¹⁵.

3. La strada per la 'pace perpetua' nei progetti di organizzazione sovranazionale tra Stati e il contributo di Benedetto XV

Le menzionate evoluzioni che hanno caratterizzato l'inizio del XX secolo hanno, in realtà, radici filosofiche risalenti. Si deve a Immanuel Kant l'elaborazione delle

di proteggere le vittime di guerra, invece, ha ispirato l'adozione di ulteriori convenzioni e protocolli che vedono come capostipite la Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna, conclusa a Ginevra il 22 agosto 1864. In argomento Nascimbene B., *L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani*, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., p. 392 ss.; Greppi E., *I crimini di guerra e contro l'umanità nel diritto internazionale*, UTET, Torino, 2001; Annoni A., Salerno F., *La tutela internazionale della persona umana nei conflitti armati*, Cacucci Editore, Bari, 2019.

¹³ In argomento Focarelli C., *La persona umana nel diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 15 ss.

¹⁴ Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 19 ss.

¹⁵ Condinanzi M., Crespi Reghizzi Z., *L'uso della forza e il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite*, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., p. 321 ss.

teorie relative allo «stato di guerra» in cui si trovano gli uomini¹⁶, ove si suggerisce che gli Stati – per porre fine ai conflitti – dovrebbero rinunciare a una porzione della propria sovranità a favore di una struttura di tipo federativo (il *Völkerbund* o Lega delle Nazioni). Il venir meno della separazione fra Stati costituisce, nel pensiero kantiano, l'unica soluzione per superare le concorrenze, le rivalità e la propensione al dominio reciproco.

Si tratta di un progetto che, nella pratica delle relazioni internazionali, vedrà la luce a livello globale solo con l'esperienza della Società delle Nazioni: la prima organizzazione internazionale a carattere permanente, nata con lo scopo di evitare un nuovo conflitto mondiale e di garantire continuità allo *status quo* raggiunto nel corso della Conferenza di pace di Parigi del 1919-1920¹⁷. Gli obiettivi stabiliti nel Patto del 28 aprile 1919 riguardavano essenzialmente la volontà di mantenere la pace tra gli Stati contraenti¹⁸, oltre che sviluppare la cooperazione internazionale in campo economico e sociale.

Il progetto di una Società delle Nazioni risultava in linea con l'azione portata avanti da Papa Benedetto XV nel corso del suo pontificato¹⁹. Mantenendo, già nel corso delle belligeranze, l'imparzialità politica²⁰, il Papa invoca una nuova visione del mondo, realizzabile solo se si fosse permesso alla Santa Sede di partecipare alla comunità internazionale (obiettivo fortemente ostacolato dalla Questione romana)²¹. Una

¹⁶ Il riferimento è principalmente all'opera *Per la pace perpetua*, che vide la luce nel 1975.

¹⁷ La proposta origina dai c.d. «Quattordici punti» presentati dal presidente americano Woodrow Wilson al Congresso degli Stati Uniti nel gennaio 1918, l'ultimo dei quali enunciava «Dovrà essere creata un'associazione delle nazioni, in virtù di convenzioni formali, allo scopo di promuovere a tutti gli stati, grandi e piccoli indistintamente, mutue garanzie d'indipendenza e di integrità territoriale».

¹⁸ Il Patto della Società delle Nazioni era parte integrante del trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919 nell'ambito della Conferenza di pace di Parigi ed entrato in vigore il 10 gennaio 1920.

¹⁹ Non a caso, Benedetto XV venne sovente definito un papa 'politico'. Si veda Repgen K., *La politica estera dei papi nel periodo delle guerre mondiali*, in Chiron Y. (a cura di), *Storia della Chiesa*, X, p. 40 ss.

²⁰ Come si evince dalla allocuzione papale del 22 gennaio 1915, dove il Papa rivendica il diritto di essere *summus interpres et vindex legis aeternae*, condannando la guerra, ma evitando di prendere posizione sui comportamenti degli Stati. Si trattava di una posizione imparziale ed equidistante, più che neutrale: si veda Morozzo della Rocca R., *Benedetto XV e la Prima guerra mondiale*, in *Annali di scienze religiose*, 2015, p. 31 ss.

²¹ Si è già citato il Patto di Londra del 26 aprile 1915, con il quale si escludeva la Santa Sede da qualsiasi trattativa di pace. Nonostante il Pontefice si astenesse il più possibile

invocazione alla pace che, oltre al generale ripudio nei confronti della tragicità della guerra, nascondeva la preoccupazione per la diplomazia pontificia, che già versava in forte stato di isolamento e subiva la delicata situazione all'interno dello Stato italiano²². Pertanto, Benedetto XV condusse l'avvio di una serie di iniziative con entrambi i blocchi dei belligeranti e con alcuni Paesi neutrali²³.

L'opera di ripresa dei contatti bilaterali continuò anche alla fine della Grande Guerra. Pur essendo formalmente esclusa dalle trattative di pace, non potendo partecipare né al congresso né alla lega delle nazioni, la Santa Sede riuscì a partecipare ad alcuni incontri del congresso attraverso un rappresentante privato del Papa: l'occasione consentì l'avvio di contatti con molti Stati dell'Europa centro-orientale e di trattative per la conclusione di futuri concordati²⁴.

Dopo la Prima guerra mondiale, oltre ad avviare il dialogo tra la Santa Sede e le nuove nazioni nate dopo la Conferenza di Parigi, Papa Benedetto XV dedicherà gran parte delle sue energie alla politica e alla diplomazia, per portare nel mondo una visione cattolica della comunità transnazionale. Con l'enciclica *Pacem, Dei Munus Pulcherrimum* del 1920, Benedetto XV appoggia l'idea di una «famiglia di nazioni» costituita nella Lega delle Nazioni, esprimendo la volontà della Chiesa cattolica di fornire il suo contributo, «una volta che questa Lega tra le nazioni sia fondata sulla legge cristiana, per tutto ciò che riguarda la giustizia e la carità»²⁵. La Chiesa, pertanto, prendeva l'impegno di contribuire alla visione di una «comunità transnazionale» tra Stati e individui legata da valori comuni. Lo spostamento dell'attenzione verso l'individuo sottende il dovere, in capo agli Stati, di «umanizzare» il conflitto e di riconoscere la propria responsabilità verso il popolo che rappresentano.

da riferimenti concreti nell'invocare la fine della guerra, si veda l'esortazione apostolica del 28 luglio 2015, ove il Papa affermò eloquentemente che 'le nazioni non muoiono'. Sulla questione romana rispetto al pontificato di Benedetto XV, si veda Franceschi F., *Benedetto XV e la questione romana negli anni della Grande Guerra*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, 2020, p. 32 ss.

²² Cau M., "In pro della pace": l'azione diplomatica di Benedetto XV per scongiurare l'intervento italiano, in Grossi G., Cavagnini G. (a cura di), *Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo dell'"inutile strage"*, Il Mulino, Bologna, p. 241 ss.

²³ Franceschi F., *Benedetto XV e la questione romana*, cit., p. 53.

²⁴ Reppen K., *La politica estera dei papi nel periodo delle guerre mondiali*, cit., p. 51.

²⁵ Si veda Varnier G.B., *Il rapporto tra Chiesa e comunità politica tra Benedetto XV e Benedetto XVI: una analisi ai margini del secolo breve*, in *Diritto ecclesiastico*, 2009, p. 1 ss.

4. Conclusioni: dalla teoria dei valori transnazionali della pace alla cooperazione tra Stati

La condanna della guerra che caratterizzò il pensiero di Papa Benedetto XV era espressione di una posizione fortemente innovativa, che si contrapponeva all'esaltazione del conflitto caratterizzante gli Stati nazionali. Rinnegando qualsivoglia liceità morale all'utilizzo della forza armata ed abbandonando la teologia della «guerra giusta», Benedetto XV promosse un ordine internazionale nuovo e stabile, dove l'impegno umanitario si accompagnava alla rinuncia degli Stati ad una porzione della sovranità, in favore di una nuova cooperazione internazionale.

Un obiettivo ambizioso che, come noto, solo in parte e per un breve periodo verrà realizzato dalla Società delle Nazioni²⁶. Gli Stati contraenti il Patto del 1919 si erano impegnati a «rispettare e proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i membri della Società»²⁷, prevedendo inoltre l'obbligo di sottoporre qualsiasi controversia tale da condurre ad una rottura «ad un arbitrato o ad un regolamento giudiziale o all'esame del Consiglio», con il divieto di ricorrere alle armi prima che fossero trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dall'intervento del Consiglio²⁸. Tuttavia, come anche si evince dalla disposizione da ultimo citata, la Società delle Nazioni non realizzò la completa messa al bando della forza armata nelle relazioni internazionali, né un accentramento del monopolio dell'uso della forza in capo al Consiglio (le cui decisioni richiedevano, in ogni caso, l'unanimità). Essa mantenne un equilibrio precario per poco tempo: oltre a non arginare i numerosi conflitti armati verificatisi tra il 1918 e il 1939, il progetto fallì definitivamente con l'inizio della Seconda guerra mondiale.

Fu solo a partire dal 1945, con la creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il generale divieto dell'uso e della minaccia della forza armata nelle relazioni tra gli Stati si affermò nel diritto internazionale, fino a diventarne una nor-

²⁶ Walters F.P., *A History of the League of Nations*, Oxford University Press, Londra-New York-Toronto, 1952, II, p. 120 ss.

²⁷ Articolo 10 del Patto della Società delle Nazioni.

²⁸ Articolo 12 del Patto della Società delle Nazioni.

ma imperativa²⁹. Una limitazione soggetta all'eccezione della legittima difesa³⁰, oltre che alla concentrazione del monopolio dell'uso della forza in capo al Consiglio di Sicurezza³¹. Si tratta di un sistema che, come noto, ha assistito nel corso degli anni a nuove sfide che hanno messo in crisi il sistema di sicurezza collettiva da numerose prospettive e nell'ambito di diversi contesti geografici³². Emerge, ad oggi, la necessità di ripensare non solo l'efficacia della Carta nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, ma anche l'idoneità dei modelli sin d'ora perseguiti e fondati su un'ottica intergovernativa.

Un cambiamento di prospettiva può rinvenirsi nell'esperienza dell'Unione europea, quale organizzazione internazionale *sui generis*, che muove dalla configurazione classica per avvicinarsi ai modelli 'para-confederativi' kantiani basati su un'effettiva limitazione della sovranità degli Stati. L'esperienza europea è cresciuta sulle basi di una solida cooperazione economica per poi estendersi ad altri contesti, realizzando una sempre maggiore centralità dell'individuo quale cittadino europeo, attraverso la creazione di valori comuni fondati su *standards* democratici, valori costituzionali e diritti fondamentali. Alla luce delle sopra illustrate tendenze, occorre chiedersi se la chiave per il consolidamento della pace internazionale sia da rinvenirsi non solo nella pacifica diplomazia tra gli Stati europei, ma anche nella creazione di una comunità che veda come protagonisti non solo i soggetti di diritto internazionale, ma anche gli individui.

²⁹ Articolo 2, para. 4 della Carta delle Nazioni Unite, adottata dalla Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre del 1945. In argomento, *ex multis*, Ago R., *L'organizzazione internazionale dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite*, in *La comunità internazionale*, 1946, p. 5 ss.; Condinanzi M., Crespi Reghizzi Z., *L'uso della forza e il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite*, cit., p. 321 ss.; Lanciotti A., Tanzi A., *Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, Jovene Editore, Napoli, 2012; Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 27 ss.

³⁰ Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

³¹ Disciplinato dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, per le ipotesi di minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione.

³² Ronzitti N., *Diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 479 ss.